



# COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

## Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720  
PEC: [protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it) – Indirizzo Internet: [www.comune.santeramo.ba.it](http://www.comune.santeramo.ba.it)

**Nr. 22**

**Data 18/06/2024**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2024.**

---

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di Giugno nel Palazzo Municipale sito in P.zza Dott. G. Simone 8, in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nella persona del dott. Alberto MONNO, nominato con D.P.R. in data 22/02/2024 trasmesso dalla Prefettura di Bari - Area II – Prot. n. 32803 dell'08/03/2024;

Assistito dal Vice Segretario Generale, dott.ssa Rosaria BALDASSARRE, che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale assegnato all'Ufficio di segreteria;

#### ASSUNTI I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.ro 267 quali risultano dai documenti originali depositati;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

#### DELIBERA

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta n. 34 del 14/06/2024 stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali;

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA N. 34 DEL 14/06/2024  
SERVIZIO INTERESSATO: SERVIZIO TRIBUTI  
DATA FORMULAZIONE: 14/06/2024  
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

\*\*\*\*\*

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- *il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...;*
- *il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge](#)*

31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  
*Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- *il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

**Richiamato** in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Santeramo in Colle è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia) - previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Visto** l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

**Vista**, quindi, la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

**Preso atto** che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

**Dato atto**, quindi, che ai sensi dell’art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 175 del 12/06/2024, l’Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

**Preso atto**, pertanto, dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025 (Allegato “A”);

**Richiamata**, quindi, la **Determina dell’AGER Puglia n. 175 del 12 giugno 2024** avente ad oggetto “*Procedura di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di SANTERAMO IN COLLE.*” **con la quale l’ETC ha validato l’aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Santeramo in Colle per il periodo 2024-2025**, stabilendo una Tariffa complessiva per l’anno 2024, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, di € **4.196.280,00** ripartita in € **2.871.750,00** componente variabile (quale totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4. della Determina n.

2/DRIF/2021) ed € 1.324.530,00 componente fissa (quale totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4. della Determina n. 2/DRIF/2021);

**Esaminato** l'aggiornamento del PEF per il periodo 2024-2025 per il Comune di Santeramo in Colle validato dall'ETC AGER Puglia, allegato "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l'anno 2024 un costo complessivo di € 4.900.682,00 (al netto delle detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021) ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, di € 4.196.280,00;

**Richiamate:**

- le *"Linee guida interpretative"* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..." "
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

**Dato atto**, quindi, che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Santeramo in Colle complessivamente pari ad € 3.116.097,97;

**Evidenziato che** l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati e lo scostamento è determinato da maggiori costi di smaltimento dei rifiuti;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** in particolare l'art. 18 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 35 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Preso atto:**

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- che nell'anno 2024, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019, l'Ente può avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o può non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Ritenuto:**

- di considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;
- di dover approvare, dando atto che rientrano nei predetti limiti, i coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche così come riportato nell'allegato "B";

**Considerato** che dall'applicazione dei suddetti coefficienti si ricava la quantificazione della potenzialità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, in percentuale pari al **28,60%** e, per differenza, la percentuale di incidenza dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche pari al **71,40%**;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale le tariffe

TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C" della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, così come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2024, nel rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

**Considerato** che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Bari sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

**Ricordato** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100 per cento;

**Vista** la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ma che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 07/05/2024 con la quale viene dato indirizzo al 4^ Settore AA.PP. e Cimitero - Servizio Randagismo - per promuovere da subito l'istituto delle adozioni canine, in armonia con lo spirito della normativa nazionale e regionale in materia, provvedendo a sensibilizzare in tal senso i cittadini, anche attraverso misure di vantaggio relativamente all'imposizione tributaria;

**Ritenuto**, pertanto, di prendere atto che:

- il 4^ Settore AA.PP. e Cimitero - Servizio Randagismo provvederà all'attivazione di incentivi economici a quanti adottino cani, presenti da oltre un anno al rifugio, fino ad un massimo di € 250 una tantum, per rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, sostenute nel corso dei tre anni successivi all'adozione previo rendicontazione delle spese stesse;
- in caso di riconoscimento del suddetto incentivo economico da parte del Servizio Randagismo, il soggetto beneficiario possa richiedere, in luogo del pagamento, la compensazione fino alla concorrenza dell'importo dovuto per TARI nell'anno;

**Preso atto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/04/2023, a partire dall'anno 2024 e fino ad ulteriori atti modificativi, le scadenze per il versamento della tassa risultano stabilite come segue:

- rata a saldo: 30.03 di ogni anno

Acconto: pari al 70% del dovuto TARI calcolato in base alle tariffe dell'annualità precedente:

- prima rata: 30 giugno di ogni anno
- seconda rata: 30 dicembre di ogni anno

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno;

**Constatato**, pertanto, che le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024 risultano stabilite come di seguito riportato:

- Acconto: pari al 70% del dovuto TARI calcolato in base alle tariffe dell'annualità precedente:

- prima rata: 30 giugno 2024
  - seconda rata: 30 dicembre 2024
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2024;
- Saldo: calcolato a conguaglio sulla base delle tariffe dell'annualità in corso, a cui saranno aggiunte le componenti perequative unitarie stabilite con la predetta Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif:
- rata a saldo: 30/03/2025.

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che *“... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è **differito al 30 giugno 2024**. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

**Dato atto**, infine, che la presente proposta di deliberazione, corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, sarà trasmessa al Collegio dei Revisori di questo Ente al fine di acquisire il parere di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **SI PROPONE**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO dell’aggiornamento del Piano Finanziario per il periodo 2024-2025, così come riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione, validato dall’Ente territorialmente competente - AGER Puglia, con Determina n. 175 del 12/06/2024;
- 3) DI APPROVARE i coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, dando atto che rientrano nei predetti limiti, così come riportato nell’allegato “B” e constatato che i coefficienti Ka delle utenze domestiche sono stabiliti nell’allegato 1 del DPR 158/1999;
- 4) DI APPROVARE, pertanto, le tariffe TARI relative all’anno 2024 come dettagliatamente indicate nell’allegato “C” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) DI APPROVARE, inoltre, la misura tariffaria per la TARI giornaliera determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento;
- 6) DI DARE ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4%;

- 7) DI DARE ATTO, altresì, che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 8) DI DARE ATTO, inoltre, che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 9) DI DARE ATTO, infine, che le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024 risultano stabilite come di seguito riportato:
- Acconto: pari al 70% del dovuto TARI calcolato in base alle tariffe dell'annualità precedente:
    - prima rata: 30 giugno 2024
    - seconda rata: 30 dicembre 2024con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2024;
  - Saldo: calcolato a conguaglio sulla base delle tariffe dell'annualità in corso, a cui saranno aggiunte le componenti perequative unitarie stabilite con la predetta Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif:
    - rata a saldo: 30/03/2025.
- 10) DI STABILIRE che, a partire dall'anno 2025 e fino ad ulteriori atti modificativi, le scadenze per il versamento della tassa siano stabilite come segue:
- rata a saldo: 30.03 di ogni anno
- Acconto: pari al 70% del dovuto TARI calcolato in base alle tariffe dell'annualità precedente:
- prima rata: 30 maggio di ogni anno
  - seconda rata: 30 novembre di ogni anno
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 maggio di ogni anno;
- 11) DI PRENDERE ATTO che:
- il 4<sup>o</sup> Settore AA.PP. e Cimitero - Servizio Randagismo provvederà all'attivazione di incentivi economici a quanti adottino cani, presenti da oltre un anno al rifugio, fino ad un massimo di € 250 una tantum, per rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, sostenute nel corso dei tre anni successivi all'adozione previo rendicontazione delle spese stesse;
  - in caso di riconoscimento del suddetto incentivo economico da parte del Servizio Randagismo, il soggetto beneficiario possa richiedere, in luogo del pagamento, la compensazione fino alla concorrenza dell'importo dovuto per TARI nell'anno;
- 12) DI PROVVEDERE all'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione consiliare mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 13) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del vigente T.U.E.L..



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 34**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/06/2024

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Baldassarre Rosaria

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Baldassarre Rosaria

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Alberto MONNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Rosaria BALDASSARRE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Santeramo in Colle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALBERTO MONNO in data 24/06/2024  
baldassarre rosaria in data 24/06/2024

## **RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.santeramo.ba.it](http://www.comune.santeramo.ba.it), dal giorno 24/06/2024 per 15 giorni consecutivi.

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);  
diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Santeramo in Colle, 24/06/2024

L'incaricato della pubblicazione  
Rosa Maria Forese